

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1959

Agevolazioni tributarie in favore delle piccole aziende di pesca

ONOREVOLI SENATORI. — Chiunque abbia dimestichezza con il settore della pesca non può non aver notato la situazione di grave difficoltà economica nella quale ormai da anni versa il settore stesso. La eccessiva estensione delle nostre coste ha reso sempre precarie le condizioni dei pescatori, costretti a vivere in piccoli nuclei difficilmente organizzabili con criteri produttivi, e il progressivo impoverimento ittico dei nostri mari ha accentuato tale stato di evidente disagio.

In questi ultimi anni notevoli benefici ha ottenuto la categoria peschereccia sia nel campo dell'assistenza e della previdenza, che in quello del credito e dei contributi a fondo perduto. Soprattutto si è iniziato a dare un organico assetto a tutte le attività pescherecce, ma purtroppo le varie provvidenze non hanno potuto, come d'altra parte si prevedeva, porre totale rimedio ad un plurisecolare stato di abbandono.

D'altra parte di notevole importanza sono le questioni che ancora debbono essere affrontate e risolte, le quali, per vari motivi, rallentano il naturale slancio produttivo del settore.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto che già nel 1948 si riconobbe, con apposita norma di legge, l'opportunità di far beneficiare i pescatori e le loro aziende di parziali esenzioni fiscali si ha oggi l'onore di presentare all'attenzione del Parlamento italiano un disegno di legge che in un articolo unico dispone l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposizione sui redditi industriali nella misura del 50 per cento per le aziende con reddito sino a due milioni. Si è voluto fare un particolare cenno alle Cooperative ed ai loro Consorzi perchè si è dell'opinione che le forme associative, verso le quali da anni si va indirizzando la pesca in tutte le regioni d'Italia, vadano particolarmente agevolate nell'interesse dei pescatori che, singolarmente presi, non potrebbero affrontare i gravi problemi di adeguamento tecnico al quale oggi non possono non ispirarsi.

Si confida nell'alto senso di comprensione che il Parlamento ha sempre dimostrato verso il settore della pesca, perchè il presente disegno di legge possa essere reso operante nella maniera più celere ed adeguata.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per il periodo di 5 anni a decorrere dal 1° luglio 1958 i redditi delle imprese dell'armamento peschereccio, della pesca costiera e della piscicoltura sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposizione sui redditi industriali nella misura del 50 per cento per i redditi sino a due milioni.

Di tale esenzione godranno anche le cooperative di pescatori delle acque marittime e delle acque interne ed i loro consorzi.